Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2023, n. 41-8031
Approvazione del Protocollo d'Intesa, ai sensi dell'art. 15 della L.n. 241/1990 e dell'art. 23bis comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, tra la Regione Piemonte e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per l'assegnazione temporanea di personale infermieristico nel Palazzo Regione Piemonte.

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **417** Adunanza 22 DICEMBRE 2023

Il giorno 22 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 09:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Luigi Genesio ICARDI - Marco PROTOPAPA

DGR 41-8031/2023/XI

OGGETTO:
Approvazione del Protocollo d'Intesa, ai sensi dell'art. 15 della L.n. 241/1990 e dell'art. 23bis comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, tra la Regione Piemonte e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per l'assegnazione temporanea di personale infermieristico nel Palazzo Regione Piemonte.

A relazione di: (Icardi), Tronzano

Premesso che:

l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;

l'art. 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni, soggetti e organismi pubblici e privati, sulla base di appositi protocolli di intesa in relazione a singoli progetti di interesse specifico per le amministrazioni e previo consenso dell’interessato; tali protocolli di intesa disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l’onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie;

considerato che:

la Regione Piemonte, nell’ambito del sistema sanitario regionale ed in attuazione del combinato

disposto degli artt. 32 e 117, comma 3, Cost., garantisce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.

la Regione Piemonte, in considerazione del suo ruolo quale Ente finalizzato alla promozione e alla tutela della salute pubblica, ha interesse ad attivare per i propri dipendenti un presidio infermieristico all'interno degli uffici del grattacielo denominato "Palazzo Unico". Tale misura si colloca all'interno del Servizio di prevenzione e protezione, quale intervento integrato con le attività ordinarie in materia di sorveglianza sanitaria, come definito nel documento "SGSA", in linea con le indicazioni espresse dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente;

dato atto che, a seguito del popolamento del "Palazzo unico", tipologia costruttiva che rappresenta una realtà nuova per tutti i lavoratori dell'Ente, si sono verificati alcuni episodi di malore e conseguente emergenza di carattere sanitario e, trattandosi di una realtà lavorativa con tecnologie ed impianti avanzati, risulta necessario, al fine di una continua gestione migliorativa delle emergenze e di un rafforzamento delle misure, così come richiesto dal Sistema di Gestione della Sicurezza Aziendale, prevedere un presidio infermieristico, come misura migliorativa dell'ambiente di lavoro e gestione delle emergenze, da attivare in via sperimentale;

dato, altresì, atto che, al fine di garantire un presidio infermieristico continuativo all'interno degli uffici del Palazzo Unico, come definito nel documento "SGSA", si ritiene necessario stipulare apposito Protocollo d'Intesa con l'AOU Città della Salute e della scienza di Torino che preveda, da parte di quest'ultima, l'assegnazione in posizione di distacco fino a un massimo di n. 3 infermieri presso appositi locali individuati quali presidio infermieristico presso il Palazzo della Regione sito in Piazza Piemonte n. 1 – Torino (cd Sala medica, sita al Piano Corte 0 - Lato Sud, adiacenti i locali riservati al Medico competente, allestita a tale scopo);

a tal fine è stato predisposto uno schema di Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, coerente con il dettato degli articoli 15 della L. 241/1990 e 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che è stato condiviso fra le Amministrazioni coinvolte;

ritenuto, con il presente atto, di procedere all'approvazione dello schema di protocollo d'intesa fra la Regione Piemonte e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, al fine di regolare l'ambito e le modalità di assegnazione temporanea in distacco presso gli uffici della Regione Piemonte fino a un massimo di n. 3 infermieri dipendenti dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino per la gestione del presidio infermieristico presso il "Palazzo unico" della Regione Piemonte per la durata di 1 anno, eventualmente prorogabile sulla base di una relazione sul buon esito dell'attività svolta a carattere sperimentale;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016 di approvazione della "disciplina del sistema dei controlli interni" così come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14.6.2021 e dalla DGR n. 38-6152 del 2.12.2022;

vista la legge n. 241/1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15;*

visto il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 23 bis, comma 7;

vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime

delibera

- di approvare lo schema di protocollo di intesa, redatto ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 tra la Regione Piemonte e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per l’assegnazione temporanea in posizione di distacco presso gli uffici della Regione Piemonte fino ad un massimo di n. 3 infermieri per la durata di 1 anno, eventualmente prorogabile sulla base di una relazione sul buon esito dell’attività svolta, per la gestione sperimentale delle attività del presidio infermieristico presso il “Palazzo unico” della Regione Piemonte, secondo lo schema contenuto nell’allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare al Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio la sottoscrizione del Protocollo di Intesa;

- di dare mandato al Direttore della Direzione Risorse Finanziare e Patrimonio di dare corso alle procedure per l’attuazione del Protocollo d’intesa;

- di dare atto che il personale sarà posto in posizione di distacco per il periodo di 1 anno con decorrenza dalla data concordata fra le parti, successiva alla data di sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa, assumendo l’AOU Città della Salute di Torino l’impegno di corrispondere direttamente il trattamento economico fisso ed accessorio spettante al personale assegnato per tutta la durata del distacco;

- di dare atto che detta misura sperimentale è ascritta alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, come definito nel documento “SGSA”, per quanto attiene al Servizio di prevenzione e protezione, quale intervento integrato con le attività ordinarie in materia di sorveglianza sanitaria, in linea con le indicazioni espresse dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente.

- di dare atto gli il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente nella Sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

DGR-8031-2023-All_1-Protocollo_d'intesa_allegato_1.pdf

1.

Allegato

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. n. 241/1990 E DELL'ART. 23BIS COMMA 7 DEL D. LGS. N. 165/2001, TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE INFERMIERISTICO NEL PALAZZO REGIONE PIEMONTE.

Premesso che:

l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;

l'art. 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni, soggetti e organismi pubblici e privati, sulla base di appositi protocolli di intesa in relazione a singoli progetti di interesse specifico per le amministrazioni e previo consenso dell'interessato; tali protocolli di intesa disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie;

considerato che:

la Regione Piemonte, nell'ambito del sistema sanitario regionale ed in attuazione del combinato disposto degli artt. 32 e 117, comma 3, Cost., garantisce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.

la Regione Piemonte, in considerazione del suo ruolo quale Ente finalizzato alla promozione e alla tutela della salute pubblica, ha interesse ad attivare per i propri dipendenti un presidio infermieristico all'interno degli uffici del grattacielo denominato "Palazzo Unico". Tale misura si colloca all'interno del Servizio di prevenzione e protezione, quale intervento integrato con le attività ordinarie in materia di sorveglianza sanitaria, come definito nel documento "SGSA" , in linea con le indicazioni espresse dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente;

dato atto che, a seguito del popolamento del "Palazzo unico", tipologia costruttiva che rappresenta una realtà nuova per tutti i lavoratori dell'Ente, si sono verificati alcuni episodi di malore e conseguente emergenza di carattere sanitario e, trattandosi di una realtà lavorativa con tecnologie ed impianti avanzati, risulta necessario, al fine di una continua gestione migliorativa delle emergenze e di un rafforzamento delle misure, così come richiesto dal Sistema di Gestione della Sicurezza Aziendale, prevedere un presidio infermieristico, come misura migliorativa dell'ambiente di lavoro e gestione delle emergenze, da attivare in via sperimentale;

dato, altresì, atto che, al fine di garantire un presidio infermieristico continuativo all'interno degli uffici del Palazzo Unico, come definito nel documento "SGSA", si ritiene necessario stipulare apposito Protocollo d'Intesa con l'AOU Città della Salute e della scienza di Torino che preveda, da parte di quest'ultima, l'assegnazione in posizione di distacco fino a un massimo di n. 3 infermieri presso appositi locali individuati quali presidio infermieristico presso il Palazzo della Regione sito in Piazza Piemonte n. 1 – Torino (cd Sala medica, sita al Piano Corte 0 - Lato Sud, adiacenti i locali riservati al Medico competente, allestita a tale scopo);

a tal fine è stato predisposto uno schema di Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, coerente con il dettato degli articoli 15 della L. 241/1990 e 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che è stato condiviso fra le Amministrazioni coinvolte;

ritenuto, con il presente atto, di procedere all'approvazione dello schema di protocollo d'intesa fra la Regione Piemonte e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, al fine di regolare l'ambito e le modalità di assegnazione temporanea in distacco presso gli uffici della Regione Piemonte fino a un massimo di n. 3 infermieri dipendenti dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino per la gestione del presidio infermieristico presso il "Palazzo unico" della Regione Piemonte per la durata di 1 anno, eventualmente prorogabile sulla base di una relazione sul buon esito dell'attività svolta a carattere sperimentale;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016 di approvazione della "disciplina del sistema dei controlli interni" così come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14.6.2021 e dalla DGR n. 38-6152 del 2.12.2022;

vista la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15;

visto il D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'articolo 23 bis, comma 7;

vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime

d e l i b e r a

- di approvare lo schema di protocollo di intesa, redatto ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 tra la Regione Piemonte e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per l'assegnazione temporanea in posizione di distacco presso gli uffici della Regione Piemonte fino ad un massimo di n. 3 infermieri per la durata di 1 anno, eventualmente prorogabile sulla base di una relazione sul buon esito dell'attività svolta, per la gestione sperimentale delle attività del presidio infermieristico presso il "Palazzo unico" della Regione Piemonte, secondo lo schema contenuto nell'allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare al Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio la sottoscrizione del Protocollo di Intesa;

- di dare mandato al Direttore della Direzione Risorse Finanziare e Patrimonio di dare corso alle procedure per l'attuazione del Protocollo d'intesa;

- di dare atto che il personale sarà posto in posizione di distacco per il periodo di 1 anno con decorrenza dalla data concordata fra le parti, successiva alla data di sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa, assumendo l'AOU Città della Salute di Torino l'impegno di corrispondere direttamente il trattamento economico fisso ed accessorio spettante al personale assegnato per tutta la durata del distacco;

- di dare atto che detta misura sperimentale è ascritta alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, settore competente in materia di sicurezza ambienti di lavoro per quanto attiene al servizio Servizio di prevenzione e protezione, quale intervento integrato con le attività ordinarie in

materia di sorveglianza sanitaria, in linea con le indicazioni espresse dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente.

- di dare atto gli il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente nella Sezione "Amministrazione trasparente".

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PER LE ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'ATTIVAZIONE A CARATTERE SPERIMENTALE DEL PRESIDIO INFERMIERISTICO PRESSO GLI UFFICI DEL PALAZZO DELLA REGIONE PIEMONTE

L'AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO (nel seguito "AOU Città della Salute e della Scienza di Torino") C.F. 10771180014, legalmente rappresentata dal Direttore della Direzione dell' AOU Città della Salute e della Scienza di Torino Giovanni LA VALLE, nato a _____ il _____, domiciliato per la funzione rivestita presso la sede dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino in Corso Bramant 88, 10126 – Torino

e

La REGIONE PIEMONTE (nel seguito "Regione Piemonte") C.F. 80087670016, legalmente rappresentata dal ……., nato a _____ il _____, domiciliato per la funzione rivestita presso la sede legale dell'Ente medesimo in Piazza Piemonte 1, 10122 – Torino

premesso che

a) l'art. 15 della Legge 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, in applicazione del principio di leale collaborazione tra Amministrazioni

b) l'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni;

considerato che

c) la Regione Piemonte, nell'ambito del sistema sanitario regionale ed in attuazione del combinato disposto degli artt. 32 e 117, comma 3, Cost., garantisce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana;

d) la Regione Piemonte, in considerazione del suo ruolo quale Ente finalizzato alla promozione e alla tutela della salute pubblica, ha interesse ad attivare per i propri dipendenti un presidio medico/infermieristico continuativo all'intero degli uffici del grattacielo denominato "Palazzo Unico";

e) a seguito del popolamento del "Palazzo unico", tipologia costruttiva che rappresenta una realtà nuova per tutti i lavoratori dell'Ente, avendo constatato che negli scorsi mesi si sono verificati alcuni episodi di malore e conseguente emergenza di carattere sanitario ed essendo una realtà lavorativa con tecnologie ed impianti avanzati, risulta necessario, al fine di una continua gestione migliorativa delle emergenze e un rafforzamento delle misure, così come richiesto dal Sistema di Gestione della Sicurezza Aziendale, prevedere un presidio infermieristico, come misura migliorativa dell'ambiente di lavoro e gestione delle emergenze, da attivare in via sperimentale.

f) si ritiene a tal fine necessario stipulare apposito Protocollo d'Intesa con l'AOU Città della Salute e della scienza di Torino che prevede, da parte di quest'ultima, il distacco fino ad un massimo di n. 3 infermieri a tempo pieno presso appositi locali individuati quali "Sala infermieristica" presso il Palazzo della Regione sito in Piazza Piemonte n. 1 - Torino

convengono di stipulare il seguente

PROTOCOLLO DI INTESA

Art. 1
Oggetto del protocollo

L'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e la Regione Piemonte stipulano il presente Protocollo di intesa con l'obiettivo di instaurare una collaborazione progettuale finalizzata assicurare un continuo presidio infermieristico all'interno degli uffici del Palazzo della Regione Piemonte.

Art. 2
Impegni delle Parti

Ai fini della realizzazione di cui al presente Protocollo, l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e la Regione Piemonte si impegnano a collaborare nell'ambito delle rispettive competenze e in particolare:

- L'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino metterà a disposizione fino ad un massimo di n. 3 collaboratori professionali sanitari – infermieri per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui all'art.1 del presente protocollo d'intesa;

- Regione Piemonte mette a disposizione i propri locali denominati "Sala Infermieristica" al fine assicurare al personale di cui sopra di adeguati spazi lavorativi all'interno degli uffici del Palazzo della Regione Piemonte, Piano Corte 0 - Lato Sud, adiacenti i locali riservati al Medico competente;

- i dirigenti delle strutture interessate – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, settore competente in materia di sicurezza ambienti di lavoro per quanto attiene al servizio Servizio di prevenzione e protezione, provvederanno a redigere un accordo operativo nel quale indicare il/i nominativo/i dei dipendenti individuati da parte dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e le modalità di gestione del rapporto di lavoro e della prestazione lavorativa, ivi comprese le modalità di erogazione del servizio a favore dei dipendenti regionali ubicati nella sede regionale di Piazza Piemonte 1, Torino.

Art. 3
Modalità della collaborazione

1) Le Parti danno atto che, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Protocollo operativo, Il/i dipendenti individuato/i nel corso del distacco presso la Regione Piemonte avranno come riferimento la Direzione Risorse finanziarie e patrimonio, Settore Tecnico e sicurezza ambienti di lavoro per quanto attiene al Servizio di prevenzione e protezione, quale intervento integrato con le attività ordinarie in materia di sorveglianza sanitaria, in linea con le indicazioni espresse dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente;

2) Il/i dipendenti individuato/i svolgeranno la propria attività a tempo pieno presso la "Sala Infermieristica" in posizione di distacco funzionale di norma per 5 giorni alla settimana e, in ogni caso, salvo modifiche per particolari esigenze di servizio, che verranno comunicare da una delle Parti all'altra;

3) In conseguenza e per tutta la durata del presente Protocollo operativo il/i dipendenti individuato/i non potrà/anno comunque svolgere alcuna attività lavorativa che possa in qualche modo essere in conflitto, anche soltanto potenziale, con i compiti istituzionali esercitati dalla Regione Piemonte;

4) L'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro, nonché alla definizione della turnazione del personale e alla gestione di ferie/permessi/giustificativi che dovranno essere, poi, comunicati alla Regione;

5) Le assenze programmate dovranno essere comunque concordate anche con la Regione Piemonte;

6) L'onere finanziario del distacco è a carico dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino che garantirà ai propri dipendenti il mantenimento del trattamento economico fondamentale ed accessorio, comprensivo delle varie indennità previste, se dovute e dei buoni pasto

7) La gestione dei cedolini stipendiali è a carico dell' AOU Città della Salute e della Scienza di Torino così come la gestione degli istituti contrattuali relativi alle presenze in servizio previa attestazione da parte della Regione Piemonte;

8) Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento;

9) La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 4
Obbligo di riservatezza

1) Le Parti si impegnano al rispetto degli obblighi di riservatezza e di tutela della privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. ed al Regolamento UE 679/2016

2) Il personale della Regione Piemonte nell'ambito dell'attività di cui al presente Protocollo è soggetto all'obbligo del segreto di cui all'art. 329 c.p.p.

Art. 5
Decorrenza e durata

1) L'assegnazione temporanea del/i dipendente/i decorrerà dalla data concordata fra le parti, successiva alla data di sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa e per il periodo di 1 anno Con il consenso delle parti, potrà essere rinnovato, di volta in volta, per un periodo di uguale durata con atto scritto.

2) Il presente Protocollo potrà essere risolto consensualmente dalle Parti, ovvero su richiesta di ciascuna singola Parte per motivi inerenti allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. La risoluzione della collaborazione dovrà risultare da comunicazione scritta pervenuta con un preavviso non inferiore a 60 giorni.

Art. 6
Controversie

1) Le Parti concordano di definire in via amichevole ogni eventuale controversia in merito all'applicazione e gestione del presente Protocollo operativo.

Art.7

Disposizioni finali

1) Il presente Protocollo di Intesa è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, 39 e 57 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, con eventuali spese poste a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.